



Decreto Dirigenziale n. 489 del 27/03/2014

Dipartimento 52 - Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali

Direzione Generale 5 - Direzione Generale per l'ambiente e l'ecosistema

U.O.D. 7 - UOD Valutazioni ambientali - Autorità ambientale

Oggetto dell'Atto:

VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE - PARERE DELLA COMMISSIONE V.I.A. - V.A.S. - V.I. RELATIVO AL PROGETTO "AMPLIAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA SP 35/B NEL COMUNE DI PETINA (SA)" - PROPONENTE COMUNE DI PETINA (SA) - CUP 2671.

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- a. che il titolo III della parte seconda del D.Lgs. 152/2006, così come sostituito dal D.Lgs 4/2008, in recepimento della Direttiva 85/377/CEE, detta norme in materia di Impatto Ambientale di determinati progetti, pubblici e privati, di interventi, impianti e opere, nonché detta disposizioni in materia di Valutazione di Impatto Ambientale per le Regioni e Province Autonome;
- b. che con D.P.G.R.C. n. 10 del 29/01/2010, pubblicato sul BURC n. 10 del 01/02/2010, è stato emanato il Regolamento Regionale n. 2/2010 *"Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale"*;
- c. che con D.G.R.C. n. 683 del 08/10/2010, pubblicato sul BURC n. 76 del 22/11/2010, è stata revocata la D.G.R. n. 916 del 14 luglio 2005 e sono state individuate le modalità di calcolo degli oneri dovuti per le procedure di valutazione ambientale strategica, valutazione di impatto ambientale e valutazione di incidenza in Regione Campania;
- d. che con D.G.R.C. n. 211 del 24/05/2011, sono stati approvati gli *"Indirizzi operativi e procedurali per lo svolgimento della valutazione di impatto ambientale in Regione Campania"*;
- e. che, successivamente alla D.G.R.C. n. 426/2008, con D.G.R.C. n. 406 del 04/08/2011 è stato approvato il "Disciplinare organizzativo delle strutture regionali preposte alla Valutazione di Impatto ambientale e alla Valutazione di Incidenza di cui ai Regolamenti nn. 2/2010 e 1/2010, e della Valutazione Ambientale Strategica di cui al Regolamento emanato con D.P.G.R. n. 17 del 18 Dicembre 2010", successivamente modificato ed integrato con D.G.R.C. n. 63 del 07/03/2013;
- f. che ai sensi del Disciplinare approvato con summenzionata D.G.R. n. 406/2011:
 - f.1 sono organi preposti allo svolgimento delle procedure di VIA, VAS e VI:
 - la Commissione per le Valutazioni Ambientali (Commissione VIA/VI/VAS);
 - gli istruttori VIA/VI/VAS;
 - f.2 il parere per le procedure di Valutazione Ambientale è reso dalla Commissione VIA/VI/VAS sulla base delle risultanze delle attività degli istruttori;
- g. che con D.D. n. 554 del 19/07/2011, è stata indetta una manifestazione di interesse per l'iscrizione alla short list di funzionari regionali, dell'ARPAC e dell'ARCADIS cui assegnare le istruttorie di V.I.A. – V.I. – V.A.S.;
- h. che con D.D. n. 648 del 04/10/2011 e ss. mm. ii., è stata approvata la short list del personale cui assegnare le istruttorie di V.I.A. – V.I. – V.A.S.;
- i. che con D.P.G.R.C. n. 238 del 08/11/2011, successivamente sostituito dal D.P.G.R.C. n. 105 del 10/05/2013 e n. 439 del 15/11/2013, sono stati nominati i componenti della Commissione per le valutazioni ambientali (VIA/VI/VAS);

CONSIDERATO:

- a. che con nota acquisita al prot. reg. n. 692947 del 08/08/2008, successivamente integrata con nota acquisita al prot. regionale n. 823004 del 06/10/2008 e, ancora, con nota acquisita al prot. regionale n. 295159 del 03/04/2009, il Comune di Petina (SA) - con sede in Piazza Umberto I 53 CAP 84020 - ha trasmesso la documentazione relativa alla procedura di Valutazione di Incidenza, di cui al D.P.R. n. 357 del 08/09/1997, art. 5, relativa al progetto *"Ampliamento e messa in sicurezza della SP 35/B nel Comune di Petina (SA)"*;
- b. che l'istruttoria del progetto *de quo* è stata svolta dal tavolo Tecnico II, ai sensi della D.G.R.C. n. 426/2008;

- c. che il progetto in parola è stato sottoposto alla Commissione VIA/VI/VAS che nella seduta del 28/10/2009 - alla luce dell'istruttoria svolta dal citato Tavolo Tecnico II - considerata la non completezza della documentazione trasmessa, visto il Sentito del Parco Nazionale del Cilento che evidenzia la necessità di attivare la corretta procedura ambientale, mancando oltretutto alla documentazione prodotta sia il parere della competente Autorità di Bacino sia quello della Comunità Montana, ha deciso che il progetto non sia assoggettato solamente a Valutazione di Incidenza ma che venga bensì sottoposto a procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (ex Allegato IV, punto 8, lettera T) e Valutazione di Incidenza, trattandosi di una modifica ad una strada extraurbana secondaria, da attuare in aree protette quali: aree contigue al Parco Nazionale del Cilento (per il quale trova applicazione il regolamento di cui alla D.G.R. n. 516/2001), ZPS IT8050055 Alburni, SIC IT8050033 Monti degli Alburni;
- d. che il Settore Tutela dell'Ambiente della Regione Campania ha comunicato al Comune di Petina, con propria nota prot. regionale n. 998190 del 18/11/2009, l'esito della Commissione del 28/10/2009 come sopra riportato;

RILEVATO

- a. che il Comune di Petina con nota acquisita al prot. regionale n. 731025 del 09/09/2010 ha trasmesso domanda di avvio della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. per il progetto "*Ampliamento e messa in sicurezza della SP 35/B nel Comune di Petina (SA)*";
- b. che il Settore Tutela dell'Ambiente della Regione Campania ha richiesto al Comune di Petina, con propria nota prot. regionale n. 500036 del 27/06/2011, integrazione documentale a quanto già acquisito relativamente all'istanza *de quo*;
- c. che il Comune di Petina ha presentato ricorso al TAR Campania - Salerno n. 1747/2011 avverso le sopra citate note prot. regionale n. 500036 del 27/06/2011 e n. 998190 del 18/11/2009, nonché avverso la decisione della Commissione VIA/VI/VAS del 28/10/2009;
- d. che il TAR Campania - Salerno con propria Ordinanza n. 562/2011 ha accolto il ricorso del Comune di Petina ordinandogli di indire, entro 30 giorni, una nuova Conferenza dei Servizi alla quale invitare anche il Settore Tutela dell'Ambiente;
- e. che, in esecuzione della sopra menzionata Ordinanza n. 562/2011, il Comune di Petina ha indetto, in data 10/01/2012, una riunione con il Settore Tutela dell'Ambiente della Regione Campania;
- f. che il progetto in parola è stato nuovamente sottoposto alla Commissione VIA/VI/VAS che, nella seduta del 14/06/2012, alla luce dell'istruttoria svolta dal citato Tavolo Tecnico II - ha deciso di esprimere parere negativo di Valutazione d'Impatto Ambientale con le seguenti motivazioni:
- f.1 nello studio di impatto ambientale non sono indicate soluzioni progettuali alternative, come auspicato con nota del 06/03/2009 prot. n°2902 del Parco Nazionale del Cilento e del Vallo di Diano che invita il Proponente a soluzione progettuale meno impattante per i luoghi, visto che le opere di progetto insistono su un costone roccioso classificato scadente, con evidenti problemi di stabilità;
- f.2 non viene presa in considerazione l'ipotesi dell'allargamento della sede stradale a valle, ma una scelta progettuale caratterizzata da notevoli impatti di varia natura. Da una parte l'imponente sbancamento ridisegnerà di fatto l'aspetto paesaggistico dell'area, stravolgendo quelle che sono le caratteristiche del versante a monte e dall'altra la posa in opera di pannelli di rete metallica a rivestimento dell'ammasso roccioso affiorante comporterà evidenti effetti sulle componenti ambientali, in particolare su quelle oggetto di tutela del sito di interesse comunitario, riduzione di

- microambienti per erpetofauna, micromammiferi, entomofauna e avifauna, incremento effetto barriera;
- f.3 non sono indicate le aree di cantiere e manca il parere idraulico del Genio Civile per i numerosi attraversamenti;
- f.4 pur ritenendo indispensabili gli adeguamenti di messa a norma e sicurezza della suddetta SP/35/B, si evidenzia che la problematica afferente l'apertura di fronti di scavo non è stata studiata, in conseguenza, gli interventi di messa in sicurezza non sembrerebbero calibrati per contenere eventuali frane innescate dagli sbancamenti, con fronti alti anche più di 8 metri, per ottenere una sede stradale che tra banchina e sede stradale vera e propria sfiora i 10 metri di larghezza;
- g. che il TAR Campania - Salerno con Sentenza n. 1061 del 29/05/2012, acquisita al prot. reg. n. 436201 del 06/06/2012, ha confermato l'annullamento della nota prot. 500036 del 27/06/2011 del Settore Tutela dell'Ambiente;
- h. che la Commissione VIA/VI/VAS nella seduta del 07/02/2013, preso atto della citata sentenza del TAR Campania - Salerno del n. 1061 del 29/05/2012, ha deciso, in autotutela, di annullare il parere espresso nella precedente seduta del 14/06/2012, rinviando il progetto al Settore per l'assegnazione dello stesso ad altro gruppo istruttore;

RILEVATO, altresì

- a. che in data 25/07/2013 l'istruttoria del progetto *de quo* è stata riaffidata al gruppo istruttore costituito dalla Dr.ssa Santangelo Assunta Maria e dalla Dr.ssa Pascarella Loredana, appartenenti alla short list di cui al citato D.D. n. 648/2011;
- b. che detto progetto è stato sottoposto all'esame della Commissione VIA/VI/VAS che, nella seduta del 08/01/2014 - sulla base delle risultanze dell'istruttoria svolta dal sopra citato gruppo - ha deciso di esprimere parere negativo di Valutazione d'Impatto Ambientale integrata con la Valutazione d'Incidenza in quanto:
- b.1 manca la definizione univoca della tipologia della strada elemento fondamentale ai fini della determinazione delle caratteristiche strutturali della stessa;
 - b.2 manca uno studio sul traffico veicolare dell'area a supporto e giustificazione della necessità di dover ampliare la carreggiata della stessa;
 - b.3 mancano misure fonometriche ante e post operam riferite ad eventuali recettori presenti nell'intorno della sede stradale;
 - b.4 manca il monitoraggio dei valori del livello di PM10 ante e post operam;
 - b.5 manca il parere idraulico dell'Ufficio del Genio Civile di Salerno in merito agli 11 attraversamenti idraulici interessati dall'opera in progetto;
 - b.6 mancano informazioni sul regime vincolistico presente sul corso d'acqua che la strada interseca lungo il percorso (Torrente S. Onofrio); inoltre, nulla viene riportato in merito alle operazioni di attraversamento del torrente e non vengono fornite informazioni e sulle modalità di attraversamento e sugli impatti ambientali potenziali associati;
 - b.7 le informazioni in merito all'“... *indicazione dettagliata delle aree di cantiere e la conseguente valutazione degli impatti ambientali...*” sono riportate (nelle pagg. 9, 10 e 11 del Quadro di Riferimento Progettuale del SIA) in modo sommario in quanto mancano tutte le indicazioni progettuali così come richiesta dall'art. 26 del DPR 207/2010;
 - b.8 manca un cronoprogramma degli interventi;
 - b.9 la relazione geologica che, anche dopo l'integrazione presentata nella riunione del 12.01.2012, non riporta i contenuti prescritti dall'art. 26 del DPR 207/2010;
 - b.10 il parere di competenza dell'AdB è necessario in quanto tale Ente è deputato alla “gestione” delle aree a rischio da frana vista anche la necessità, indicata in progetto, di realizzare degli scavi in corrispondenza di aree a rischio R3 ed R4 per i quali non viene indicato se debbano essere realizzate opere di contenimento e/o consolidamento in fase di realizzazione;

- b.11 mancano gli approfondimenti progettuali in merito agli interventi di riprofilatura delle scarpate eseguite in roccia con mezzi meccanici (relazione tecnica illustrativa), difatti, tali interventi sono necessari per l'allargamento della sezione stradale esistente (relazione tecnica) comportando la realizzazione di un fronte di scavo che in alcuni punti misura i 10 – 12 mt di altezza in altri sembra addirittura superare i 20 mt di altezza (sezioni);
 - b.12 manca il dettaglio dei muretti individuati quali opere di contenimento
 - b.13 manca la descrizione delle opere di allontanamento delle acque (meteoriche e/o di lavorazione) dalla sede stradale;
- c. che con nota prot. regionale n. 43206 del 21/01/2014 si è provveduto a comunicare - ai sensi dell'art. 10Bis della L. n. 241/90 - al Comune di Petina (SA) l'esito della Commissione del 08/01/2014 come sopra riportato;
- d. che il Comune di Petina (SA) non ha presentato osservazioni al parere negativo di VIA-VI di cui sopra;
- e. che il Comune di Petina (SA) ha regolarmente provveduto alla corresponsione degli oneri per le procedure di valutazione ambientale, determinate con D.G.R.C. n°916/2005, mediante versamenti del 13/10/2009 e del 26/08/2010, agli atti della U.O.D. 07 Valutazioni Ambientali – Autorità Ambientale della Direzione Generale 05 per l'Ambiente e l'Ecosistema;

RITENUTO, di dover provvedere all'emissione del decreto di compatibilità ambientale;

VISTO

- D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- Regolamento Regionale n. 2/2010;
- D.G.R.C. n. 916/2005;
- D.G.R.C. n. 211/2011;
- D.G.R.C. n. 406/2011 e ss.mm.ii.;
- D.D. n. 554/2011 e n. 648/2011;
- D.P.G.R. n. 439/2013;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal gruppo costituito dalla Dr.ssa Santangelo Assunta Maria e dalla Dr.ssa Pascarella Loredana, appartenenti alla short list di cui al citato D.D. n. 648/2011 e ss.mm.ii.,

D E C R E T A

Per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente trascritti e confermati:

1. **DI** esprimere parere negativo di Valutazione di Impatto Ambientale integrata con la Valutazione di Incidenza per il progetto di "*Ampliamento e messa in sicurezza della SP 35/B nel Comune di Petina (SA)*", proposto dal Comune di Petina (SA), con sede in Piazza Umberto I 53 CAP 84020, su conforme giudizio espresso dalla Commissione V.I.A., V.A.S. e V.I. nella seduta del 08/01/2014 - in quanto:
 - 1.1 manca la definizione univoca della tipologia della strada elemento fondamentale ai fini della determinazione delle caratteristiche strutturali della stessa;
 - 1.2 manca uno studio sul traffico veicolare dell'area a supporto e giustificazione della necessità di dover ampliare la carreggiata della stessa;
 - 1.3 mancano misure fonometriche ante e post operam riferite ad eventuali recettori presenti nell'intorno della sede stradale;
 - 1.4 manca il monitoraggio dei valori del livello di PM10 ante e post operam;

- 1.5 manca il parere idraulico dell'Ufficio del Genio Civile di Salerno in merito agli 11 attraversamenti idraulici interessati dall'opera in progetto;
 - 1.6 mancano informazioni sul regime vincolistico presente sul corso d'acqua che la strada interseca lungo il percorso (Torrente S. Onofrio); inoltre, nulla viene riportato in merito alle operazioni di attraversamento del torrente e non vengono fornite informazioni e sulle modalità di attraversamento e sugli impatti ambientali potenziali associati;
 - 1.7 le informazioni in merito all'“ ... indicazione dettagliata delle aree di cantiere e la conseguente valutazione degli impatti ambientali...” sono riportate (nelle pagg. 9, 10 e 11 del Quadro di Riferimento Progettuale del SIA) in modo sommario in quanto mancano tutte le indicazioni progettuali così come richiesta dall'art. 26 del DPR 207/2010;
 - 1.8 manca un cronoprogramma degli interventi;
 - 1.9 la relazione geologica che, anche dopo l'integrazione presentata nella riunione del 12.01.2012, non riporta i contenuti prescritti dall'art. 26 del DPR 207/2010;
 - 1.10 il parere di competenza dell'AdB è necessario in quanto tale Ente è deputato alla “gestione” delle aree a rischio da frana vista anche la necessità, indicata in progetto, di realizzare degli scavi in corrispondenza di aree a rischio R3 ed R4 per i quali non viene indicato se debbano essere realizzate opere di contenimento e/o consolidamento in fase di realizzazione;
 - 1.11 mancano gli approfondimenti progettuali in merito agli interventi di riprofilatura delle scarpate eseguite in roccia con mezzi meccanici (relazione tecnica illustrativa), difatti, tali interventi sono necessari per l'allargamento della sezione stradale esistente (relazione tecnica) comportando la realizzazione di un fronte di scavo che in alcuni punti misura i 10 – 12 mt di altezza in altri sembra addirittura superare i 20 mt di altezza (sezioni);
 - 1.12 manca il dettaglio dei muretti individuati quali opere di contenimento
 - 1.13 manca la descrizione delle opere di allontanamento delle acque (meteoriche e/o di lavorazione) dalla sede stradale
2. **DI** inviare, per gli adempimenti di competenza, il presente atto alla U.O.D. 07 Valutazione Ambientale – Autorità Ambientale della Direzione Generale 05 per l'Ambiente e l'Ecosistema ove è visionabile la documentazione oggetto del procedimento *de quo*.
 3. **DI** trasmettere il presente atto:
 - al proponente Comune di Petina (SA), con sede in Piazza Umberto I 53 CAP 84020;
 - all'ARPAC per i controlli di cui all'art. 29 comma 2 del D.Lgs. 152/2006.
 4. **DI** trasmettere il presente atto al Bollettino Ufficiale per la relativa pubblicazione sul BURC ed al web master per la pubblicazione sul sito della Regione Campania.

Dott. Michele Palmieri